

(N. 545)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori DE LUCA Angelo, TIRABASSI e CAPORALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1954

Assunzione da parte dello Stato della spesa per la costruzione e l'arredamento dei palazzi di giustizia di Pescara, Lanciano, Vasto, Sulmona.

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione delle sedi degli uffici giudiziari in vari centri dell'Abruzzo desta le più vive preoccupazioni in quanti — magistrati, classe forense, impiegati, cittadini — s'interessano della pubblica Amministrazione.

La città di Pescara, capoluogo di provincia e centro di attività economiche di primaria importanza, alloggia gli uffici stessi in locali di ripiego, insufficienti, angusti senza possibilità di estrinsecazione adeguata delle delicatissime funzioni della Magistratura.

Analoga condizione di cose si riscontra nelle città di Lanciano e Vasto, della provincia di Chieti, e di Sulmona, della provincia di Aquila, già capoluoghi di circondario, ricche di tradizioni nobilissime nel campo dell'attività giudiziaria. In Pescara nel 1950 si diede inizio ad una parziale costruzione impegnando la somma di 30 milioni ottenuta sui fondi

a sollievo della disoccupazione, costruzione che è rimasta incompiuta e che è solo parte esigua del progetto generale necessario al soddisfacimento dei bisogni di una intera provincia di 240 mila abitanti.

Non è possibile indugiare nella risoluzione di un problema tanto assillante ed urgente, nè si può pensare che ad essa possano provvedere le Amministrazioni comunali che ormai hanno raggiunto un limite insuperabile di oneri precedentemente assunti per altre opere.

Si rende indispensabile l'intervento dello Stato per l'assunzione diretta a suo carico degli oneri per le costruzioni in parola, anche in armonia ad analoghi provvedimenti ed in relazione ai compiti specifici dello Stato nell'amministrazione della giustizia.

Il presente disegno di legge mira allo scopo e pertanto si ha l'onore di chiederne l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La spesa per la costruzione e l'arredamento dei locali ad uso degli uffici giudiziari che hanno sede nei comuni di Pescara, Lanciano, Vasto, Sulmona è assunta dallo Stato nel limite di lire 200 milioni per Pescara e di 120 milioni per ciascuno degli altri Comuni.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici, che è incaricato della esecuzione della presente legge, provvederà per gli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 con i fondi per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario assegnati al Provveditorato delle opere pubbliche di Aquila.

Art. 3.

Restano a carico dei Comuni anzidetti tutti gli altri obblighi ed adempimenti ad essi derivanti dall'applicazione delle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.